

ho votato nelle precedenti deliberazioni perchè la Camera sempre avesse ad accordare la chiesta autorizzazione a procedere.

Mi sono iscritto a parlare contro le decisioni della Commissione relativamente al caso Baranello, perchè la relazione della Commissione partiva da alcuni concetti giuridici, che a me sembrano completamente erronei.

La Commissione afferma che l'articolo 45 dello Statuto non ha soltanto lo scopo di salvaguardare i deputati dalle sopraffazioni del potere politico, ma anche di salvaguardare il deputato da qualsiasi persecuzione politica, da qualsiasi offesa o molestia gli possa venire dai suoi avversari. Ora con questo a me pare che si estenda in modo esorbitante l'interpretazione dell'articolo 45. Se il deputato dovesse, per l'immunità, che gli è concessa per l'articolo 45, essere liberato da qualsiasi molestia, che gli potesse venire dai suoi avversari politici, evidentemente in troppi casi l'opera della giustizia dovrebbe arrestarsi, e il procedimento non potrebbe aver luogo.

Ma la Commissione parte anche da un altro concetto, che ritengo infondato. Essa afferma che la Giunta delle elezioni ha già dimostrato precedentemente l'insussistenza delle accuse, mosse all'onorevole Baranello, e da questo trae la conseguenza che non è lecito accordare la chiesta autorizzazione.

Ora è manifesto che altra cosa è l'inchiesta fatta dalla Giunta delle elezioni, altro è un procedimento fatto dalla autorità giudiziaria. La Giunta delle elezioni esamina ad un determinato effetto, allo scopo soltanto di vedere se è d'uopo o no proclamare la convalidazione. È chiaro come in alcuni casi non si possa negare la convalidazione, anche quando sia accertata la corruzione. La Giunta delle elezioni può proporre la convalidazione se la corruzione constatata non ha potuto influire sull'esito della elezione: ma questo non toglie che l'autorità giudiziaria, anche posteriormente indagando, non abbia motivo per accertare se della imputazione il deputato convalidato non abbia a rispondere.

Sarebbe cosa assolutamente immorale che una deliberazione della Camera sulla convalidazione avesse a togliere di mezzo il procedimento giudiziario.

Del resto, a me sembra che sia nell'interesse stesso del nostro onorevole collega che il procedimento abbia ad essere autorizzato.

Il collega, se rimarrà immune dalla

noia di un procedimento, solo per la deliberazione della Camera, non potrà mai dimostrare ai suoi avversari politici che le accuse erano infondate. È necessario che queste accuse siano vagliate in pubblico dibattimento. E mi auguro che la Camera, autorizzando la procedura, permetta al nostro onorevole collega di dimostrare la sua completa ed assoluta innocenza.

DE MICHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHETTI, *relatore*. Da quanto ha rilevato l'onorevole Albasini, io mi accorgo che egli ha perfettamente frainteso il concetto della Commissione. La Commissione, relativamente ai principi, non ha affermato quanto l'onorevole Albasini ci attribuisce. Noi invece siamo partiti da questo principio: abbiamo anzitutto ritenuto, che non basti la semplice domanda di autorizzazione a procedere, perchè la Camera debba senz'altro prestarvi il suo assenso. Abbiamo ritenuto che la Camera abbia sempre diritto di esaminare gli elementi di fatto, per accertare se, mediante le accuse promosse, siasi voluto compiere, o pur solo tentare un atto di persecuzione politica. A questo punto, noi abbiamo creduto dare a noi stessi la definizione della persecuzione politica, in che cosa cioè la persecuzione politica consista, e abbiamo formulato questa definizione: la persecuzione politica non consiste nel solo fatto di indebite e illecite ingerenze del potere esecutivo, ma deve altresì riconoscersi in qualsiasi atto, da qualunque parte provenga, il quale strettamente si rannodi alla elezione del deputato, e tenda a colpirlo esclusivamente in tale e per tale sua qualità.

Ora la definizione che noi abbiamo dato a noi stessi non è definizione improvvisata; ma tratta dai precedenti parlamentari. Io mi limiterò a ricordare due soli precedenti, astenendomi dal fare accenno ad altri.

Vi è la relazione dell'onorevole Villa sul caso Licata, il defunto nostro collega; e la relazione Villa, in quel caso, non è che l'illustrazione di quanto noi succintamente abbiamo detto in questa definizione. E indico un'altra definizione data dall'onorevole Brunialti nel caso dell'onorevole Scaglione.

L'onorevole Brunialti non si è limitato a dire che la persecuzione politica consiste soltanto nel fatto illecito ed indebito del potere esecutivo, ma dice qualche cosa di più; dice che l'autorizzazione può essere